

Prot.

**SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N.
267/2000**

**PER L'AFFIDAMENTO DI PROCEDURE DI GARE D'APPALTO DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA
FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE**

L'anno **2017 (duemiladiciassette)**, oggi (....) del mese di, presso la sede della Federazione dei Comuni del Camposampierese in via Cordenons, 17 a Camposampiero (PD)

TRA

La sig.ra **Katia Maccarrone**, nata il 06/05/1962 a Camposampiero (PD), la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente - legale rappresentante della **Federazione dei Comuni del Camposampierese** - da qui innanzi chiamata "Federazione dei Comuni" - con sede in Camposampiero, via Cordenons 17 - 35012, codice fiscale 92142960282, domiciliato per la qualifica presso la sede della Federazione dei Comuni, il quale dichiara di intervenire in nome e per conto e nell'interesse della Federazione dei Comuni che rappresenta;

E

L'Arch. **Carola Arena**, nata a Udine il 29/11/1965, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco - legale rappresentante del Comune di Mogliano Veneto con sede c/o Piazza Caduti 8 - 31021, Mogliano Veneto (TV) - codice fiscale 00565860269 e partita IVA 00476370267, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Mogliano Veneto che rappresenta;

PREMESSO CHE:

- il Titolo II, capo V del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni;
- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- la Direttiva 2004/18 CE definisce il modello della centrale unica di committenza e rimette la scelta di prevedere tali soggetti agli Stati membri;
- l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006 dispone "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi [della legge 7 aprile 2014, n. 56](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione";
- con Deliberazione di Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 41 del 10.12.2015 veniva costituita la Centrale Unica di Committenza / Stazione Appaltante;
- il 20.04.2016, è entrato in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*")pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) che ha abrogato il D.lgs 163/2006 c.d. "Codice dei Contratti";
- con Deliberazione di Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 4 del 28.03.2017 è stata approvata la seguente sottoscrivenda convenzione il cui testo è stato aggiornato ai nuovi riferimenti normativi introdotti dal D.lgs 50/2016;

- attraverso lo strumento della centrale di committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;
- tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazione appaltanti;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale di Mogliano Veneto n. ... del2017 è stata approvata la seguente sottoscrivenda convenzione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse e finalità

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente convenzione, redatta ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, ha ad oggetto l'adesione del Comune di Mogliano Veneto alla centrale di committenza istituita dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese con Deliberazione di Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 41 del 10.12.2015, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 50/2016, che opera:
 - a) come soggetto aggregatore in funzione di centrale di committenza per l'acquisizione di forniture di beni e servizi, con esclusione degli affidamenti diretti di cui all'art. 37, comma 1, del D.lgs 50/2016;
 - b) come stazione appaltante relativamente alle procedure di affidamento di lavori pubblici, con esclusione degli affidamenti diretti di cui all'art. 37, comma 1, del D.lgs 50/2016;

Art. 3 - Ambito di operatività della centrale di committenza ed attività escluse

1. L'esercizio associato riguarda tutte le procedure di gara da espletare per l'affidamento di beni, servizi e lavori ad esclusione delle seguenti fattispecie:
 - a) le procedure che hanno per oggetto i lavori di urgenza e di somma urgenza;
 - b) le procedure in economia mediante amministrazione diretta ove ammesse;
 - c) gli acquisti da effettuare tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti vigenti al momento della sottoscrizione delle presente;
 - d) gli acquisti da effettuare tramite il mercato elettronico gestito da altro soggetto aggregatore di riferimento di cui all'art. 37 del D.lgs 50/2016;
 - e) le convenzioni e gli accordi quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (CONSIP);
2. E' riconosciuta inoltre facoltà al singolo Ente aderente di escludere dall'esercizio associato le procedure di affidamento di lavori, forniture di beni e servizi, per le quali è consentito dalla legge procedere autonomamente ai suddetti acquisti.

Art. 4 - Funzioni di centrale unica di committenza (C.U.C.)

1. Per attivare le funzioni di centrale unica di committenza, di seguito denominata anche C.U.C., per l'acquisto di forniture e servizi, l'Ente deve far pervenire, entro 30 gg. dall'approvazione del bilancio di previsione, l'elenco dei propri fabbisogni.
2. La CUC, previo accertamento dei bisogni omogenei degli enti convenzionati, provvederà ad esperire le procedure di affidamento agendo come soggetto capofila, acquisendo un CIG padre, al quale l'Ente potrà agganciare il CIG figlio.
3. La CUC per la gestione delle gare d'appalto sotto soglia comunitaria si conforma agli obblighi di legge mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA).
4. Negli atti di gara la Federazione indica che essa agisce quale centrale unica di committenza e che tutti gli Enti convenzionati potranno usufruire delle prestazioni contrattuali al valore di aggiudicazione e per i tempi ed i termini stabiliti nella procedura di affidamento.

Art. 5 - Funzioni di stazione appaltante (S.U.A.)

1. La centrale di committenza in funzione di stazione appaltante espleta le seguenti attività:
 - a) fornire assistenza e consulenza agli Enti aderenti nella predisposizione della documentazione di gara di loro competenza, collaborando in particolare alla redazione dei capitolati, anche per gli appalti gestiti autonomamente dall' Ente di cui all' art. 37 comma1;
 - b) curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - c) predisporre la documentazione di gara, comprensiva del bando, lettera di invito, modelli di autodichiarazione, modello di offerta tecnica/economica,
 - d) nominare la commissione giudicatrice;
 - e) provvedere all'aggiudicazione provvisoria;
 - f) procedere alla verifica dei requisiti in collaborazione con il RUP;
 - g) provvedere all'approvazione della aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016;
 - h) provvedere alla trasmissione di tutte le comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.lgs 50/2016;
 - i) pubblicare gli avvisi di appalto aggiudicato;
 - j) collaborare con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto

Art. 6 - Adempimenti

1. L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante trasmissione alla stessa della determina a contrarre adottata dal responsabile del servizio dell'Ente convenzionato, che deve contenere fra le altre cose obbligatorie per legge:
 - a) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento: il RUP costituisce il Referente necessario per la centrale di committenza con funzioni di collegamento tra questa e la struttura interna dell'Ente;
 - b) l'individuazione del piano e/o programma e/o progetto da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria, assunta nelle forme di legge;
 - c) l'indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenze di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
 - d) i criteri di selezione delle offerte;
 - e) l'individuazione, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;
 - f) gli allegati relativi al quadro economico, ai documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, al capitolato speciale d'appalto, al P.S.C. (Piano di Sicurezza e di coordinamento), al D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), allo schema di contratto, a quanto comunque previsto da norme di Legge in materia e dal regolamento dei contratti dell'ente aderente, quali elementi necessari del progetto e comunque per l'indizione della gara;
2. La centrale di committenza si impegna, entro 30 giorni dalla ricezione della determina a contrarre, completa di ogni suo elemento ed atto presupposto e necessario, ad attivare la procedura di gara;
3. Completate le procedure di competenza, la centrale di committenza rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente interessato, unitamente al verbale, alla determina di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali;
4. La centrale di committenza predispone tutti gli atti in maniera tale da perseguire lo scopo di concludere il procedimento entro tempi conformi alle esigenze rappresentate.
5. Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela nei casi previsti dalla legge, l'aggiudicazione disposta dalla centrale di committenza vincola l'Ente convenzionato alla stipulazione del relativo contratto di appalto.
6. Compete alla Centrale di Committenza l'attività di carattere contenzioso eventualmente derivante dalla procedura di affidamento.
7. Compete all'Ente aderente:
 - a) la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del D.lgs 50/2016;

- b) la programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, la redazione e l'approvazione dei progetti e dei capitolati speciali, di ogni atto ed elaborato che ne costituisca presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali, in caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa;
 - c) l'adozione della determina a contrattare a norma dell'art. 192 del TUEL (D.Lgs. 18-8-2000 n.267);
 - d) l'approvazione dell'elenco ditte da invitare alle procedure negoziate;
 - e) l'approvazione, nel caso di forniture e servizi, del relativo Capitolato;
 - f) la stipulazione del contratto di appalto, nelle forme previste dalla Legge;
 - g) l'eventuale affidamento esterno della direzione dei lavori ex art. 24 del D.lgs 50/2016;
 - h) il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;
 - i) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, dei servizi e forniture ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento;
 - j) l'adozione degli atti necessari alla centrale di committenza per lo svolgimento delle attribuzioni conferite;
 - k) la comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 213 del D.lgs 50/2016 nonché l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 1 comma 32 legge 190/2012;
 - l) ogni altra, ulteriore e diversa attività non compresa nei compiti della centrale di committenza ai sensi della presente convenzione.
8. L'Ente convenzionato si impegna a mettere a disposizione della Federazione, secondo il principio di rotazione ed in base alle specifiche professionalità, i propri funzionari, affinché gli stessi ricoprano il ruolo di Presidente\componente delle commissioni aggiudicatrici delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che siano esperite dalla centrale di committenza per conto degli Enti aderenti.

Art. 7- Compiti del Responsabile della centrale di committenza

1. Il Responsabile della centrale di committenza:
- a) svolge funzioni di coordinamento e di impulso finalizzate ad uniformare le procedure, ivi compresi i corsi di formazione e supporto legislativo gratuito;
 - b) organizza e sovrintendere le attività cui è preposto;
 - c) adotta tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni attribuite all'ufficio;
 - d) predispone la documentazione di gara;
 - e) ricopre il ruolo di Autorità che Presiede la gara, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso;
 - f) consente il monitoraggio delle proprie attività agli Enti aderenti;
 - g) svolge ogni altra attività allo stesso attribuita dalla presente convenzione;
 - h) viene coadiuvato dal responsabile del procedimento, così come individuato dall'Ente interessato con determina a contrarre, per tutto il tempo necessario all'espletamento della gara.

Art. 8 - Costi del Servizio e di funzionamento della Centrale

1. L'ente aderente si impegna a versare entro e non oltre il 30 Marzo di ciascun anno solare i seguenti importi:
- a) a titolo di rimborso:
 - i costi relativi alla pubblicazione del bando di gara, alla spedizione di eventuali raccomandate (il pagamento del contributo a favore dell'ANAC viene eseguito direttamente dall'Ente convenzionato a proprie spese);
 - nel caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: i costi relativi ai compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che sia necessario inserire nella commissione giudicatrice in quanto la specifica professionalità richiesta sia assente negli organici degli Enti aderenti alla Centrale di Committenza;
 - b) costi generali
 - per l'anno 2017:
 - Euro 2.500,00= (euro duemilacinquecento/00) annui, (qualora l'Ente aderente appartenga alla Federazione del Camposampierese),

- Euro 3.500,00= (euro tremilacinquecento/00) annui, (qualora l'Ente aderente non appartenga alla Federazione del Camposampierese),
- a decorrere dagli anni successivi verrà definito un piano finanziario, da approvarsi con delibera di Giunta della Federazione, per la definizione delle quote di contribuzione da parte degli enti aderenti. Il piano finanziario dovrà garantire che i contributi provvedano alla piena copertura del costo del servizio e che il criterio di riparto rispetti il principio di differenziazione tra Comuni aderenti alla Federazione e soggetti esterni. La Federazione provvederà alla comunicazione di detta quota di contribuzione nei termini utili alla predisposizione del bilancio dell'esercizio successivo.

Art. 9 - Patto di integrità

1. Gli Enti sottoscrittori la presente reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.
2. L'Ente si impegna a segnalare alla Federazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

Art. 10 - Integrazioni e modifiche alla convenzione

1. Le integrazioni e/o modificazioni alla presente convenzione saranno deliberati dai Consigli di tutti gli enti aderenti alla centrale di committenza qualora comportino modifiche di carattere sostanziale.
2. Viene individuata la competenza del Consiglio del singolo ente qualora le modifiche/integrazioni proposte rappresentino esclusivamente una personalizzazione delle modalità operative dell'attività oggetto di convenzione.

Art. 11 - Durata

1. La convenzione decorre dalla data della sua stipulazione sino al 31.12.2020.
2. Viene riconosciuta la facoltà in capo agli Enti sottoscrittori di recedere dalla presente convenzione. Il recesso, formalmente manifestato a mezzo comunicazione pec all'indirizzo amministrazione.unionecamposampierese.pd@pecveneto.it, va comunicato entro il 30.09 di ciascuna annualità ed avrà efficacia dal 01.01 dell'anno successivo, fatta salva la conclusione dei procedimenti d'appalto in corso.

Art. 12 - Contenzioso

1. Per qualunque controversia che dovesse sorgere dall'esecuzione della presente convenzione si richiama la competenza del Foro Patavino ovvero del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 13 - Registrazione

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16 TAB B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Federazione dei Comuni del Camposampierese:

il Presidente - Katia Maccarone (*firmato digitalmente*)

Per il Comune di Mogliano Veneto:

il Sindaco -Carola Arena (*firmato digitalmente*)